

Bucci Mauro
Giulio Antonio
Francesco Paci
Amleto Cattini
Fabrizio
Comuni

ATTO COSTITUTIVO

del

"CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO"

FEDERAZIONE CACCIATORI TRADIZIONALI DI
 COLOMBACCIO

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di febbraio alle ore 10 presso il ristorante "LA GIOSTRA" di Arezzo, si sono riuniti i Signori:

Depl...

Sig.	PICCHI SILVESTRO		Nato a	POMEZIA (RM)
Il	05.03.52	Res.	FIRENZE	Via della SAGGINA 67
cf	PCCSV552C05G811L			

Sig.	FELIGETTI VASCO		Nato a	PERUGIA
Il	26.6.49	Res.	PERUGIA	Via STR PERUGIA PONTEVALLECEPPI 3
cf	FLGVSC49H26G688L			

Sig.	PERUZZI MARIO		Nato a	AREZZO
Il	01.11.52	Res.	AREZZO	Via LOC. S. GIULIANO 12/3
cf	PRZMRA 52SO1A 390D			

Sig.	BUCCI MAURIZIO		Nato a	MONTEVARCHI (AR)
Il	31.5.54	Res.	MERCATALE VALDARNO	Via TOSCANINI 24
cf	BCCMR257E31F656 U			

Sig.	CASTELLANI AMEDEO		Nato a	AMELIA (TR)
Il	10.6.51	Res.	AMELIA	Via GATTI 14
cf	CSTMDS1H10A262B			

Francesco Paci *Bucci Maurizio* *Giuseppe*
Enrico *Mario* *Giuseppe*

Sig.	KWIATKOWSKI GIORGIO		Nato a	ARGENTINA	
Il	0.6.48	Res.	CAPOLONA (AR)	Via	PIEVAN LANDI 16
cf	KWTGRG48H082600WJ				

Sig.	BECECCO LUCA		Nato a	RAVENNA	
Il	11.1.64	Res.	CUPI (GR)	Via	LOC. CUPI 48/2
cf	BCCLCUG4C11H199B				

Sig.	PIERBONI ADRIANO		Nato a	MONTEFELCINO (PG)	
Il	21.9.49	Res.	MONTEFELCINO	Via	BORGIO 13
cf	FRBDRN49P21F496D				

Sig.	CORVI MARIO		Nato a	AMELIA (TR)	
Il	03.7.45	Res.	AMELIA	Via	STRADA delle FORNACI 3
cf	CRVMRA45L03A262P				

Sig.	PACI FRANCESCO		Nato a	MONTEFELCINO (PG)	
Il	31.1.43	Res.	PESARO	Via	CORRIDONI 36
cf	PCA FNC43A31F497L				

Sig.	LAZZERI ERMANNINO		Nato a	EMPOLI	
Il	1.4.53	Res.	EMPOLI	Via	SAN MAMANTE 23
cf	LZZRNN53D01D4030				

Sig.	ROSSI GIAMPAOLO		Nato a	FOSCOMBRONE (PG)	
Il	26.5.52	Res.	PESARO	Via	PANORAMICA ARDIZIO 126
cf	RSSGPL52E26D7490				

Francesco Paci

Antonio Pirelli
Francesco Acci
Andreas Catterini
Luigi Gualco
Enrico

Sig.			Nato a	
Il	Res.		Via	
cf				

Sig.			Nato a	
Il	Res.		Via	
cf				

Sig.			Nato a	
Il	Res.		Via	
cf				

Sig.			Nato a	
Il	Res.		Via	
cf				

Sig.			Nato a	
Il	Res.		Via	
cf				

Stefano Vero

i quali

DICHIARANO-

E' costituita un'Associazione a carattere culturale, senza scopo di lucro, apolitica, la quale persegue scopi culturali e scientifici, di studio e di informazione su tutto quanto possa interessare la specie Colombaccio (Columba Palumbus Palumbus Linneo 1758). In particolare l'Associazione intende contribuire a tutelare la specie con l'incentivazione di una cultura tendente allo svolgimento di un esercizio venatorio equilibrato, che rivolga particolare attenzione all'ambiente di riproduzione e svernamento. Per la descrizione analitica di tutti gli scopi associativi si rimanda al testo Statutario che forma parte integrante del presente atto.

La sede dell'Associazione è in Poggibonsi, Via Camaldo civico 29 - ancora sede storica del Club Italiano del Colombaccio, Federazione Italiana cacciatori Tradizionali di Colombaccio e il distintivo di riconoscimento è unico per tutti i club e Associazioni federate.

Il Club Italiano del Colombaccio ha carattere di volontariato e non ha scopo di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'attività e più in generale tutto ciò che costituisce la vita dell'Associazione è determinata e retta dallo Statuto, il quale firmato dai soci costituenti, è allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il fondo comune iniziale del club è di euro 2675,19 (due mila seicento settanta e cinque/19) così come risulta dal bilancio alla data del 4-2-2023 redatto dal Tesoriere del Club Italiano del Colombaccio - Federazione Italiana Cacciatori di Colombacci costituito in Faenza il 12 febbraio 2005 registrato all'Agenzia delle Entrate di Poggibonsi con atto 840/3/1 del 21/03/2005 codice fiscale 91014850522 che sarà cancellato ai sensi della vigente normativa fiscale.

Si rappresenta che devono essere acquisite quote dalle Associazioni - per

6

2

Francesco Paci Presidente
Francesco Paci Amministratore Delegato
Francesco Paci Amministratore Delegato

La prima riunione dell'Assemblea Generale, procederà alla ratifica delle nomine degli Organi Direttivi dell'Associazione secondo quanto previsto dal predetto Statuto, fino ad allora rimane in carica un Comitato di Presidenza, il quale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è così composto:

Francesco Paci

PRESIDENTE

Sig.	PACI FRANCESCO		Nato a	MONTEFELCINO (PU)	
Il	31.1.43	Res.	PESARO	Via	CORRIDONI 36
cf	PACIFAC43A31F497 L				

VICE PRESIDENTE

Sig.	PICCHI SILVESTRO		Nato a	POMEZIA (RM)	
Il	5.3.52	Res.	FIRENZE	Via	della SAGGINA 67
cf	PCCSVS52C05G811 L				

SEGRETARIO

Sig.	KWIATKOWSKI GIORGIO		Nato a	ARGENTINA	
Il	8.6.48	Res.	CAPOLONA (AR)	Via	PIEVAN LANDI 16
cf	KWTGRG48H082600W				

VICE SEGRETARIO

Sig.	BECECCO LUCA		Nato a	RAVENNA	
Il	11.1.61	Res.	CUPI (GR)	Via	LOC. CUP1 48/A
cf	BCCLCW64C11H199 B				

TESORIERE

Sig.	CASTELLANI AMEDEO		Nato a	AMELIA	
Il	10.6.51	Res.	AMELIA	Via	GATTI 14
cf	CSTMDA51A10R262 B				

Stefano Vano

Letto, approvato e sottoscritto in Arezzo il giorno 4 febbraio 2023

Il presente atto in triplice e conforme al documento esistente agli atti di questa società, è stato depositato e registrato il 02/03/2023 Serie 3 N. 103.
 mod. 200,00
 del sig. PACI FRANCESCO Richiedente
 Registrato per gli atti concernenti dalla legge
 Poggibonsi, 02/05/2023

Di. Luigi Ricci Alessandrini De Gualco
Pucci Massimo
Sup. K. M. M.
Francesco P. ai
Antonio Cozzani
CEVCI MORAVI

STATUTO

del

"CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO" FEDERAZIONE CACCIATORI TRADIZIONALI DI COLOMBACCI

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata -

E' istituita con il nome di " CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO – Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci", di seguito per ragioni di correttezza denominata anche Federazione, un'associazione a carattere di volontariato apolitica e senza scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede-

La sede legale della Federazione è in Poggibonsi (Siena) in via Camaldo n.29; essa riunisce le realtà associative - già costituite o che si costituiranno - tra cacciatori di colombacci che esercitano questa attività venatoria in forma tradizionale o comunque tipica intendendo tale tutte le forme di caccia da appostamento con richiami vivi.

Articolo 3 - Durata -

La Federazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Scopi dell'Associazione -

La Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci persegue scopi culturali e scientifici, di studio e informazione su tutto quanto possa interessare il colombaccio. In particolare intende contribuire a tutelare la specie nell'ambito di un esercizio venatorio equilibrato alle possibilità biologiche. Più specificatamente gli scopi sono i seguenti:

- conservare i valori culturali legati alla tradizione della caccia al colombaccio tramandati nel tempo;
- stabilire contatti fra i cacciatori delle varie regioni per valorizzare la caccia al colombaccio da appostamento fisso e temporaneo ma con l'uso di richiami vivi;
- sviluppare e divulgare le conoscenze ornitologiche e venatorie del selvatico oggetto dell'attività venatoria degli associati;
- favorire tra i soci lo scambio delle informazioni di carattere scientifico, venatorio e giuridico;

Picchi Feltrino R. Grossi
 Francesco Paci Bucci Massimo Ruffino
 Andreotti Corni M. M. G. B.

Club

- e) acquisire dati scientifici sul fenomeno migratorio e sulle catture elaborandoli a titolo di ricerca;
- f) collaborare con Enti istituzionalmente preposti al monitoraggio della migrazioni ed all'inanellamento;
- g) organizzare convegni, mostre, fiere e quant'altro ritenuto necessario in funzione del raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare, ai fini della salvaguardia delle tecniche venatorie tradizionali e dell'ambiente, promuovere iniziative a valenza folcloristica anche mediante l'istituzione di musei o l'effettuazione di sagre venatorie;
- h) favorire ogni possibile iniziativa al fine di educare il cacciatore di colombacci in forma tradizionale o comunque tipica verso la più alta concezione della caccia nel rispetto delle leggi, della natura e dell'ambiente in genere;
- i) avanzare, quando necessario, proposte agli organi di Governo - provinciali, regionali, nazionali, alla Comunità Europea, a partiti e movimenti politici, ad associazioni venatorie - in materia di regolamentazione di questa specifica forma di caccia;
- j) intraprendere iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della caccia al colombaccio e alla tutela dell'ambiente in cui questa specie vive; a tale proposito si precisa che il *CLUB concorre al consolidamento della caccia tradizionale - intendendo per tale quella tipica ed ormai radicata in ciascuna regione - effettuata con l'ausilio di richiami vivi*
- k) intraprendere le iniziative ritenute più opportune nei confronti delle amministrazioni locali per le questioni specifiche e pertinenti il territorio di cui il cacciatore è parte integrante.
- l) *tutelare le peculiarità venatorie che vi si riferiscono e riconoscono a condizione che l'attività venatoria non risulti portatrice di danno al colombaccio e deformi l'immagine del cacciatore di fronte alla pubblica opinione*
- m) curare i rapporti con ISPRA, con gli Istituti e le Associazioni Ornitologiche italiane e straniere, con il Consiglio Internazionale della Caccia (C.I.C.), con le Autorità locali e nazionali, con le Associazioni Naturalistiche italiane e straniere che non escludano per principio la caccia;
- n) istituire gruppi di lavoro al fine di coordinare quanto previsto nei precedenti punti;
- o) Curare i rapporti con le Associazioni Venatorie. A tale proposito si precisa che il Club non è e non sarà legato ad alcuna Associazione Venatoria (peraltro alle quali non si vuole sostituire ma con esse collaborare entro i limiti imposti dallo statuto) riconosciute e non, in quanto al club tutti possono aderire indipendente mente dall'appartenenza o meno alle medesime.
- p) E' fatto espresso divieto alla federazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Può acquisire, nei limiti previsti dalla legge per le Associazioni - riconosciute e non -, sponsorizzazioni e supporti economici.

Club verso

Possono essere chiamati a far parte della Federazione, senza però assumere la qualità di soci - persone fisiche, istituti, enti ed organismi che possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e/o che abbiano acquisito particolari meriti per la tutela della caccia tradizionale o comunque tipica del colombaccio.

Sulla richiesta di ammissione decide il Consiglio Nazionale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Handwritten signatures and names at the top of the page:
Piero Pizzetti, Francesco Paoletti, Angelo Lettieri, Saverio Mammì, Giuseppe Mammì, Carlo Mammì, and a large signature on the right.

**TITOLO II
SOCI**

**Articolo 5
- Soci -**

Diventano soci della Federazione le Associazioni, già costituite o che si costituiranno, tra cacciatori di colombacci che ne facciano richiesta. Esse partecipano alla gestione ed all'amministrazione della federazione nelle forme stabilite dal presente statuto.

E' riservata al Consiglio Federale la ratifica o meno dell'ammissione nella Federazione di un'Associazione che ne abbia fatto richiesta.

Le Associazioni di cui al presente articolo dovranno presentare - su modulo all'uopo predisposto - domanda di adesione in qualità di soci alla Federazione, allegando:

- a)- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b)- l'elenco dei soci utilizzando il modulo all'uopo predisposto. Una volta associata l'Associazione locale avrà cura di far vidimare dal Segretario della Federazione il proprio libro soci, copia del quale annualmente dovrà essere inviato al Consiglio Federale;
- c)- l'elenco dei soci investiti delle cariche sociali.
- d) dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione integrale delle norme statutarie della Federazione, utilizzando il modulo all'uopo predisposto;
- e) dichiarazione di impegno a rispettare ogni altra Associazione Federata e tutto quello che gli appartiene evitando nel modo più assoluto di porre in atto comportamenti scorretti nei loro confronti, utilizzando il modulo all'uopo predisposto.

Articolo 6

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

Le Associazioni Federate cessano di appartenere alla Federazione per recesso, decadenza, esclusione.

Può recedere l'Associazione che non intende continuare a collaborare alle attività della Federazione.

Decade automaticamente l'Associazione che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Federale nel caso in cui l'Associazione Federata:

- danneggi moralmente e materialmente la Federazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione dalla Federazione di una Associazione socia deve essere deliberata dal Consiglio Federale.

Il Presidente della Federazione dovrà comunicare con lettera raccomandata a.r. all'Associazione esclusa copia della delibera e relativa motivazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione

Handwritten signature on the right margin:
Stefano Vico

Stefano Ricci *Roberto* *12.9.2016*
Andrea Contal *Francesco* *Paolo* *Paola* *Mariano* *eff* *bu*
Roberto *Open* *Marco*

L'Associazione espulsa può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 11 il quale, sentite le parti, deciderà inappellabilmente.

L'Associazione receduta, decaduta o esclusa non può vantare alcun diritto sul patrimonio della Federazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Stefano Ricci

**TITOLO III
ORGANI SOCIALI**

**Articolo 7
- Organi sociali -**

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea Federale;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente Federale;
- il Collegio dei Probiviri

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo la delibera adottata dal Consiglio Federale e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

**Articolo 8
- Assemblea dei Soci-**

L'Assemblea delle Associazioni federate costituisce l'Assemblea Federale. Dell'Assemblea Federale fanno parte di diritto i Presidenti in carica di ciascuna Associazione iscritta. Nella Assemblea Federale ciascuna Associazione federata è rappresentata, con diritto di voto, oltre che dal Presidente pro tempore, da un delegato.

Il Presidente e il Delegato designati a partecipare all'Assemblea Federale dovranno, di volta in volta, depositare alla Segreteria della Federazione il verbale di nomina dell'organo deliberante della Associazione federata di provenienza.

A questo proposito si precisa che qualora un'Associazione non sia in grado di presentare entro l'apertura dei lavori l'intera documentazione suddetta potrà partecipare agli stessi senza poter esercitare il diritto di voto.

In caso di impedimento, il Presidente e/o il Delegato dell'Associazione socia possono essere rappresentati anche da altra persona, purchè socia del suo club e con delega scritta, allegando ad essa fotocopia di un documento di riconoscimento (autocertificazione).

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della Federazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Federale;
- delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- nomina il Presidente Federale ed i membri del Collegio dei Probiviri;

Stefano Ricci

Picchi Adriano
Francesco *Picchi Massimo*
Andrea *Carlo* *Carlo* *Carlo*
Carlo *Carlo* *Carlo* *Carlo*

- approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente Federale almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente Federale oppure almeno due membri del Consiglio Federale o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata della Federazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente Federale o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio Federale o, in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio Federale o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Federale. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o per mail contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno delle Associazioni Federate. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle Associazioni intervenute. **Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente Federale vale il doppio.**

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento della Federazione sono assunte con voto favorevole dei tre quarti degli associati. Nessuna Associazione Federata può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Tanto le assemblee Ordinarie che quelle straordinarie vengono convocate dal Presidente Federale con avviso da spedire a mezzo di lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per le Assemblee. L'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data/ora e luogo della prima ed eventuale seconda convocazione.

Articolo 9

- Consiglio Federale -

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale e dai Presidenti delle Associazioni Federate. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione Federata lo stesso può farsi rappresentare da un delegato nominato con delibera che dovrà essere depositata alla Segreteria della Federazione, con congruo anticipo, per poter partecipare alla riunione di Consiglio. Il Consiglio Federale dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Associazione Federata può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale; in caso di sua assenza dal Presidente del Consiglio Federale e, in assenza di entrambi, dal Vice Presidente del Consiglio Federale. In caso di assenza delle tre cariche prima indicate, è presieduto dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente Federale o, in sua vece, il Presidente del Consiglio Federale lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

D. Lupat *Picchi* *Inverso* *Di Gualdo*
Audre *Catali* *Franco* *Paci* *Bucchi* *Mauro* *Gratani*
Rubini *Conti* *Storti*

I verbali di ogni riunione del Consiglio Federale, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Al Consiglio Federale spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Federale, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci benemeriti;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci da proporre al Collegio dei Probiviri.
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
- fissare la quota annuale di adesione alla Federazione;
- provvedere alla stampa delle tessere per ciascuna Associazione Federata
- predisporre e tenere aggiornato l'archivio dei soci di ciascuna Associazione Federata. A tale proposito si precisa che entro il 31 dicembre di ciascun esercizio l'Associazione Federata dovrà comunicare alla Segreteria della Federazione l'elenco dei propri associati.
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Audre

Articolo 10

- Presidente Federale -

Il Presidente Federale ha il compito di presiedere il Consiglio Federale nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente Federale è attribuita la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività della Federazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Federazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente Federale può esercitare i poteri del Consiglio Federale riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Presidente del Consiglio Federale. In tutte le votazioni, siano esse di Assemblea o di Consiglio, il voto del Presidente Federale vale il doppio.

Stefano

Articolo 11

- Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

Possono essere elette anche persone diverse da quelle aventi diritto a partecipare alle Assemblee, ma iscritte ad una delle Associazioni federate.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Probiviri spetta di dirimere, con funzioni di arbitro, ogni vertenza fra le associazioni Federate e gli Organi Sociali della Federazione, nonché tra gli organi predetti e le persone che lo compongono.

Interpretando lo Statuto possono erogare le sanzioni proposte dal Consiglio Federale nei confronti delle Associazioni Federate.

Amici Alleanza
epi h...
Picchi Tommaso
R. Gyardo
Francesco Paci
Andrea Contarini
Cori Mio
pur...

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12
- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio della Federazione è costituito da tutti i beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Nazionale. Appartiene alla Federazione e non alle Associazioni Federate che hanno su di esso un diritto unico di comunione.

Il patrimonio sociale sarà costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà della Federazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- dalle quote e tasse sociali;
- da ogni altra entrata che concorra a far aumentare l'attivo sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 13
- Risorse economiche -

La Federazione si finanzia mediante:

- l'acquisizione delle quote associative;
- gli apporti finanziari corrisposti a titolo di sponsorizzazioni, pubblicità e servizi resi a terzi;
- il risultato economico di iniziative organizzate ed attuate dalla Federazione stessa, anche con il concorso di terzi soggetti.
- dai contributi annuali e straordinari delle associazioni federate;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità della Federazione.

Articolo 14

Tutte le cariche della Federazione non prevedono compenso o gettoni di presenza. Solo in via eccezionale speciali incarichi potranno usufruire del solo rimborso spese, regolarmente documentato, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale

Articolo 15

Alla Federazione si applicano inderogabilmente le seguenti norme:

Stefano Vero

Roberto *Pirelli* *Luca* *Di* *Girolamo*
Francesco *Paol* *Andrea* *Coltari*
Roberto *Paol* *Andrea* *Coltari*

Roberto

- a) è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) è obbligatoria la devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per fini di pubblica utilità o ad altra associazione di promozione sociale operante in identico o analogo settore, o altre destinazioni imposta dalla legge;
- c) è obbligatoria la redazione annuale e la conseguente approvazione di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- d) devono essere garantiti la libera eleggibilità degli organi in base al principio del voto singolo di cui all'art. 2532 - secondo comma - del Codice Civile; la sovranità dell'assemblea degli associati. Devono altresì garantire idonee forme di deliberazioni, bilanci e rendiconti.
- e) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dagli articoli precedenti. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. E' vietata la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
- f) Le somme versate per l'adesione alla Federazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

TITOLO V
Articolo 16
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Il sito Web - WWW.ILCOLOMBACCIO.IT - è di proprietà della Federazione. Il forum contenuto all'interno del sito Web è retto dalle seguenti **INDEROGABILI** norme:

- a- La gestione del Forum, per tutti i casi che per la loro stessa natura esulano dalle normali attribuzioni dei poteri delegati all'Amministratore, viene ricondotta alle decisioni assunte da un Organo di Vigilanza composto dal Presidente, dal Segretario e dall'Amministratore del sito;
- b- Le consultazioni e così l'espressione del voto si svolgeranno sempre on-line, a maggioranza dei presenti disponibili e saranno attivate su iniziativa di uno dei soggetti facenti parte dell'Organo di Vigilanza;
- c- In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio .
- d- I casi in cui si prevede un intervento sono di massima i seguenti:
 - 1-ammonizione di un iscritto al Forum sia esso socio o meno in ordine al contenuto dei suoi scritti quando ritenuti offensivi o lesivi della dignità del Club o di un altro partecipante al Forum;
 - 2-estromissione di un iscritto al Forum, sia esso socio o meno, quando pur essendo già stato oggetto di ammonizione persiste nell'atteggiamento che ha causato l'ammonizione stessa;
 - 3-riammissione di un iscritto al Forum, sia esso socio o meno;
 - 4-richiesta di modifiche o innovazioni alla home page del forum, di cancellazione totale o parziale di argomenti postati dagli iscritti;Rimane comunque impregiudicata la possibilità, per l'Amministratore, per motivi di urgenza, di procedere autonomamente alla cancellazione di post o commenti ritenuti offensivi nei confronti del Club o di altri partecipanti al Forum stesso.
Le decisioni promananti dall'Organo di Vigilanza saranno rese note sulla Home Page del sito Web a cura dell'Amministratore.

Roberto

De. Lutteri *Pierluigi Pignolo*
Francesco Paci *Aurelio Carboni*
Bracci Massimo *Roberto Pignolo* *Dono* *Adelmo*
ff. h. h. h.

**TITOLO VI
 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 17
 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -**

- Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea delle Associazioni federate, appositamente convocata.

Tale assemblea non sarà valida se non saranno rappresentate tante Associazioni federate, ai sensi degli artt.11, che rappresentino almeno la metà delle Associazioni socie.

La proposta di scioglimento, quando non provenga dal Consiglio Nazionale o dal Comitato di Presidenza, deve essere firmata da tante Associazioni federate che rappresentino almeno la metà dei voti espressi dalle realtà associate alla Federazione.

La proposta anzidetta opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente il quale dovrà portarla a conoscenza delle Associazioni federate almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea. In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea Nazionale deciderà la devoluzione delle attività esistenti E' escluso in ogni caso alcun rimborso ai Soci.

Il Presidente
10/02/2023

**TITOLO VII
 DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 18
 - Disposizioni generali -**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arezzo, 4 febbraio 2023

Il presente atto di liquidazione è conforme al documento
 esposto in data 02/03/2023 Serie 3 ALN.103
 200,00
 del sig. PACI FRANCESCO RICHIEDENTE
 REGISTRAZIONE per gli usi consentiti dalla legge
 Poggibonsi, 02/03/2023

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €17,60
 DICIASSETTE/60

01009982 00007648 W08SP001
 00221419 24/02/2023 11:10:15
 4578-00010 F47C5821C85E09A9
 IDENTIFICATIVO : 01211288144855

0 1 21 128814 485 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

01009982 00007648 W08SP001
 00221200 18/02/2023 19:40:48
 4578-00088 E1FD3DAC58F7AE77
 IDENTIFICATIVO : 01211288147632

0 1 21 128814 763 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/10

01009982 00007648 W08SP001
 00221421 24/02/2023 11:10:36
 4578-00010 DD1536756847521
 IDENTIFICATIVO : 01211288144833

0 1 21 128814 483 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €17,60
 DICIASSETTE/60

01009982 00007648 W08SP001
 00221420 24/02/2023 11:10:21
 4578-00010 E964C683EA50C4A
 IDENTIFICATIVO : 01211288144844

0 1 21 128814 484 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

01009982 00007648 W08SP001
 00221201 18/02/2023 19:40:54
 4578-00088 29618075F822F87A
 IDENTIFICATIVO : 01211288147621

0 1 21 128814 762 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,60
 UNO/10

01009982 00007648 W08SP001
 00221422 24/02/2023 11:10:42
 4578-00010 6C2240127786F548
 IDENTIFICATIVO : 01211288144822

0 1 21 128814 482 2

Il presente atto in fotocopia e conforme al documento
 esposto nei atti di questo Ufficio, è consentito e
 rilasciato in fotocopia al n.
 in si rilascia a richiesta e richiesta
 del sign. residente in
 per gli usi consentiti dalla legge

Aggabonsi,